

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 48 DEL 01 DICEMBRE 2025

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE	2
ADEMPIMENTI	3
FESTIVITÀ	4
SCADENZARIO	5
DICEMBRE 2025	5
GENNAIO 2026	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Carta blu: nulla osta entro 30 giorni</i>	14
<i>Whistleblowing: va garantita la riservatezza del segnalante</i>	14
<i>Il Decreto immigrazione è Legge</i>	15
<i>Vietato utilizzare le telecamere pubbliche per provvedimenti disciplinari</i>	16
<i>Permesso di soggiorno: individuati gli ingressi fuori quota</i>	18
<i>Assistenza domestica e prestazione universale: le nuove indicazioni dell'INPS</i>	18
<i>Decreto Coesione: operativo l'incentivo all'autoimpiego</i>	18
<i>Decontribuzione contratti di solidarietà industriali</i>	19
<i>Piloti aerei non residenti: tassate solo le ore di volo nel territorio italiano</i>	21
<i>OTD e OTI: istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni contrattuali</i>	21
<i>Marche e Umbria nella ZES</i>	22
<i>Disposta la parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi</i>	23
<i>Semplificato il ricongiungimento contributivo tra gestioni separate diverse</i>	24
<i>Art/comm: la riduzione del 50% spetta con la pensione contributiva</i>	24
APPROFONDIMENTI	26
<i>Riduzione edili 2025: domande da inviare con il modulo Rid-Edil</i>	26
<i>Imponibile in Italia il riscatto della pensione complementare per il residente all'estero</i>	28
<i>Aggiornate le FAQ sul Bonus mamme</i>	30
<i>Il conguaglio di fine anno dell'indennità esente e dell'ulteriore detrazione</i>	32
<i>Delega unica anche a commercialisti e consulenti del lavoro</i>	37
<i>Al via l'incentivo per l'imprenditorialità nei settori strategici</i>	38
QUESITI IN MATERIA DI LAVORO	41

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	0,125	0,561772	1,00561772

Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	0,250	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	0,375	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	0,500	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	0,625	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	0,750	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	0,875	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	1,000	1,998336	1,01998336
Set-25	121,7	1,247920	0,935940	1,125	2,060940	1,02060940
Otto-25	121,4	0,998336	0,748752	1,250	1,998752	1,01998752

FESTIVITÀ

08 dicembre

Festa cattolica dell'Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 dicembre

Festa cattolica del Santo Natale: per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

26 dicembre

Festa cattolica di Santo Stefano (primo martire): per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

SCADENZARIO

DICEMBRE 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
Mese di dicembre				
Conguaglio fine anno	Generalità dei sostituti di imposta	Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2025 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2025	Nella busta paga del mese di dicembre	DPR n. 600 del 1973, art. 23
Assistenza fiscale	Sostituti di imposta che effettuano assistenza fiscale nel 2025	Rimborso al lavoratore delle somme a credito risultanti dalle dichiarazioni integrative	Nella busta paga relativa alla retribuzione da erogare nel mese di dicembre	D.Lgs. 490/1998 D.Lgs. 175/2014
3 mercoledì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
7 domenica (slitta a martedì 9 dicembre)				
	Lavoratrici con due o più figli	Scade il termine per presentare la domanda per il "bonus mamme" per il 2025 di 40 euro/mese	INPS Invia telematica	Art. 6 D.L. 95/2025 conv. L. 118/2025 INPS circ. 139/2025
Flussi extracomunitari	Generalità datori lavoro	Scade il termine per accedere al portale per precompilare le domande di nulla osta all'ingresso di lavoratori extra UE rientranti nei flussi 2026	Tramite portale ALI, https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm	D.P.C.M 2 ottobre 2025, Decreto intermin. 16/10/2025

9 martedì

Flussi extracomunitari	Generalità datori lavoro	Riapre il portale ALI per integrare e salvare le domande precompilate per l'ingresso dei lavoratori extra UE, senza però inserire nuove domande. Il portale chiude alle ore 20 del 13 dicembre 2025	Tramite portale ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).	D.P.C.M 2 ottobre 2025, Decreto intermin. 16/10/2025
------------------------	--------------------------	---	---	--

16 martedì

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; - contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli in relazione ai contributi del 2° trimestre 2025 - contributo mensile pescatori - - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 - D.Lgs. 47/2000 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 legge 248 del 4.8.2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007
Imposta TFR	Datori di lavoro sostituti di imposta	Versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2025	Agenzia delle entrate tramite F24	Art. 11 D.Lgs. 47/2000
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2025
Prepensionamento	Datori di lavoro dei settori con Fondi di solidarietà e imprese con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore	Fondo di solidarietà gestito dall'INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020

20 sabato

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 martedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 108/2019
------------------	---	--	---	---

25 giovedì - Festivo (slitta a lunedì 29)

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
-------------------	---------------------------	---	--	---

31 mercoledì

	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
ISEE	Cittadini che hanno richiesto prestazioni agevolate	Scade il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata, nel corso del 2025, nell'ambito di una prestazione agevolata basata sull'ISEE		INPS mess. 3418/2019
Previdai	Dirigenti industria	Comunicazione dei contributi previdenziali 2025 non dedotti dal reddito	Previdai Tramite mod. 059 compilabile nella sez. del sito web	Previdai Nota di ottobre 2020
Cassa integrazione	Imprese industriali e artigiane	Termine per presentare la domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di ottobre 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Previdenza complementare	Iscritti ai Fondi pensione	Comunicazione dei contributi dovuti al Fondo pensione non dedotti fiscalmente ed esposti nel mod. 730/2025	Dichiarazione al Fondo pensione di iscrizione in base alle regole specifiche del Fondo	Art. 8 D.Lgs. 252/2005
Riscatto	Assicurati neo iscritti dal 1996	Scade il termine per presentare domanda di riscatto dei periodi non coperti da contributi purchè successivi alla data di prima iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria	Domanda all'INPS in via telematica	Art. 1 L. 213/2023 (comma 126) INPS circ. 69/2024

Contributi Artigiani e commercianti	Titolare di impresa di iscritta alla gestione artigiani e commercianti	Scade il termine per presentare domanda di sgravio del 50% dei contributi dovuti all'INPS dagli iscritti per la prima volta nel 2025 alle rispettive gestioni, anche per conto dei collaboratori e soci obbligati	INPS In via telematica tramite Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)	Art. 1 L. 207/2024 (comma 186) INPS circ. 83/2025
Assunzioni agevolate	Imprese delle zone zes (mezzogiorno)	Scade il termine per assumere lavoratori a tempo indeterminato portatori dell'esonero contributivo		Art. 24, D.L. n. 60/2024 conv. L. 95/2024; D.M. 07/01/2025; Inps, circ. n. 90/2025

GENNAIO 2026

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

Mese di dicembre

Conguagli fine anno	Generalità dei sostituti di imposta	Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2025 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2025	Nella busta paga del mese di gennaio	DPR n. 600 del 1973, art. 23 INPS circ. 108/2024
---------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---

3 sabato

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 sabato

Contributi Lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
Contributi terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) FASDAC (Fondo M. Besusso) Associazione Pastore Con pagamento PIA tramite Banca naz. lavoro	CCNL Contributi dirigenti terziario www.fondonegri.it

12 lunedì

Conguaglio fiscale	Generalità dei lavoratori	Scade il termine entro cui comunicare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da sostituti di imposta e non nel corso del 2025	Al Sostituto di imposta al fine delle operazioni di conguaglio di fine anno	Art. 23, DPR 600/1973 Ag. Entrate 2/2023
Click day stranieri	Datori di lavoro agricolo	Domanda di nulla osta all'ingresso di lavoratori stagionali extra UE (click day) dalle ore 9.00	Sportello unico immigrazione in via telematica - Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm) Tramite mod. C-STAG-Agricolo	Dpcm 2.10.2025 Circolare interministeriale 16.10.2025

16 venerdì

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio di fine anno operato a dicembre 2025; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - quarta rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - quarta rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA mensile e del 4° trimestre 2025	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 2/2024

Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
------------------	---	--	-----------------------------------	--

20 martedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it , con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante bonifico bancario (mod. 053) e denuncia in via telematica (mod. 050)	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010

23 venerdì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 108/2019
------------------	---	--	---	---

25 domenica (slitta a lunedì 26)

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
-------------------	---------------------------	---	--	---

29 giovedì

Denunce fiscali	Generalità contribuenti	Scade il termine (90 giorni) entro cui è possibile inviare le dichiarazioni tardive Redditi, Irap e 770 2025 per non considerarle omesse, ma pagando le sanzioni	Agenzia entrate in via telematica e versamento contestuale delle sanzioni con F24	Art. 7 Dpr 322/1998
-----------------	-------------------------	--	---	---------------------

30 venerdì

Contributi agricoli	Concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia	Denuncia annuale per il 2025 della composizione del nucleo familiare, l'estensione dei terreni, delle colture e allevamenti	INPS mediante dichiarazione resa in via telematica	Art. 6, D.Lgs. 11.8.1993, 375
Lavoro sportivo	Enti sportivi dilettantistici	Registrazione nel libro unico del lavoro dei collaboratori sportivi per rapporti instaurati l'anno precedente	Nell'apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche	Art. 28 c. 4 e 5 D.Lgs. 36/2021

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Carta blu: nulla osta entro 30 giorni

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ricorda che la Camera dei Deputati, nella seduta del 26 novembre 2025, ha approvato definitivamente il DDL recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", che tra le novità prevede anche la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori che hanno completato programmi di formazione professionale e civico linguistica all'estero previsti dall'art.23 del Testo Unico Immigrazione.

Questa semplificazione si accompagna al prolungamento a 12 mesi del tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto d'ingresso, prevista dal DDL di conversione del DL n. 146/2025 approvato sempre nella giornata del 26 novembre u.s. dal Senato.

Altra novità contenuta nel DDL riguarda la riduzione da 90 a 30 giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati di cui all'art. 27 quater del TUI (Carta blu Ue).

Inoltre, si prevede un nuovo riferimento dei requisiti dell'alloggio che il datore deve garantire al lavoratore straniero: non più i parametri minimi dell'ERP, ma quelli definiti da una circolare del Ministero della Salute su altezze minime e requisiti igienico-sanitari.

Sono anche previsti semplificazioni per l'idoneità alloggiativa relativa a dormitori stabili dei cantieri e ad alberghi e altre strutture ricettive.

Whistleblowing: va garantita la riservatezza del segnalante

Il Garante privacy, con la Newsletter n. 540 del 27 novembre 2025, ha reso noto di aver espresso il proprio parere su due proposte di delibera dell'Anac relative al whistleblowing.

La prima riguarda l'approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne, la seconda l'aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne.

L'obiettivo, sottolinea il Garante privacy, è quello di rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace.

Le Linee guida tengono conto delle interlocuzioni intercorse con l'Ufficio del Garante, nella prospettiva di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell'identità

del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

Secondo il Garante privacy è necessario prestare attenzione ai possibili rischi derivanti dall'utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione e alla necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l'eventuale supporto dei fornitori di tecnologia.

È poi opportuno valutare i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione, oltre la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell'attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all'organizzazione del datore di lavoro.

Il Decreto immigrazione è Legge

Il Senato, nella seduta del 26 novembre 2025, ha approvato definitivamente il DDL di conversione del DL 146/2025, che tra l'altro, estende anche alle baby sitter le 10.000 quote, fuori dai flussi, previste ai lavoratori che prestano assistenza ai grandi anziani e ai disabili.

Tra le principali novità, incluse quelle introdotte nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge, il portale governativo [integrazionemigranti.gov.it](https://www.integrazionemigranti.gov.it), evidenzia le seguenti:

- messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2025 per ridurre le strumentalizzazioni, come la precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori di lavoro che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati;

- possibilità per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di effettuare verifiche ispettive anticipate sulle domande precompilate per i flussi (novità introdotta in sede di conversione del DL);
- esplicita previsione, anche nel Testo Unico Immigrazione, che sia possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento;
- proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi, al di fuori delle quote del decreto flussi, (ma comunque nel limite di 10 mila annui) di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza di persone ultraottantenni o disabili o di bambini da 0 a 6 anni (l'estensione alle baby sitter è stata introdotta con la conversione in legge);
- semplificato l'ingresso dei lavoratori formati all'estero con programmi ex. Art. 23 del Testo Unico Immigrazione, come la possibilità per il lavoratore di chiedere il visto d'ingresso entro 12 mesi, in luogo dei 6 mesi della disciplina previgente (il nuovo termine è stato introdotto con la conversione in legge e solo in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017).
- prolungamento a un anno e armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all'Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica;
- definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;
- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente);
- stabilizzazione del Tavolo Caporalato ("Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"), che si apre anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Vietato utilizzare le telecamere pubbliche per provvedimenti disciplinari

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n.10196164 del 23 ottobre 2025, ha reso noto che un datore di lavoro non può utilizzare le riprese effettuate da un impianto di videosorveglianza collocato sulla pubblica via, per motivi di sicurezza urbana, per attivare un provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente.

Nel caso sottoposto al giudizio del Garante privacy una lavoratrice ha rappresentato che è stato attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare sulla base di una documentazione video e fotografica ottenuta mediante l'utilizzo illegittimo di impianti di videosorveglianza.

In particolare, la lavoratrice ha lamentato che l'ente da cui dipendeva (un Comune), nella persona del Sindaco, aveva incaricato un privato cittadino di riprenderla mentre pranzava con due colleghe in periodo di malattia, peraltro in maniera pienamente legittima in quanto al di fuori delle fasce di reperibilità. Tale filmato è stato poi trasmesso tramite un'applicazione informatica di messagistica istantanea sul cellulare privato del sindaco ed utilizzato all'insaputa della reclamante e del tutto illecitamente.

Inoltre, la reclamante ha segnalato che il Comune si sarebbe dotato di un sistema di videosorveglianza senza aver, tuttavia, collocato i richiesti cartelli informativi contenenti l'informativa sul trattamento dei dati personali di primo livello e, più in generale, senza aver adempiuto ai principali obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati.

Secondo il Garante privacy il Comune ha violato le disposizioni del GDPR che riguardano la liceità del trattamento, la trasparenza, la mancata valutazione d'impatto (DPIA), l'uso illecito delle immagini nel rapporto di lavoro oltre ad aver avviato l'attività investigativa non consentita.

Più precisamente, il Comune ha usato le immagini delle telecamere poste anche davanti all'ingresso del Municipio per effettuare contestazioni disciplinari e per il successivo licenziamento, senza rispettare l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, per una finalità incompatibile con quella originaria (sicurezza urbana) e con un impiego di dati raccolti illecitamente.

Inoltre, incaricando un collaboratore di riprendere la dipendente durante il periodo di malattia, il sindaco si è reso colpevole di un'indagine vietata al datore di lavoro (art. 8 Statuto dei lavoratori), di un controllo sulla malattia in violazione dell'art. 5 Statuto (le verifiche spettano solo agli organi ispettivi sanitari) e di un trattamento di dati personali senza base giuridica.

In conclusione, il Garante ha ordinato al Comune di pagare una sanzione amministrativa di 15 mila euro per la violazione delle norme del GDPR e del Codice della privacy.

Permesso di soggiorno: individuati gli ingressi fuori quota

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025, il decreto del Ministero degli affari esteri, recante l'individuazione degli Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana ai cui cittadini, se discendenti di cittadino italiano, è consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all'art. 3, c. 4, del D.Lgs. 286/1998.

Nella fattispecie, si tratta dei seguenti Stati: Argentina, Brasile, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay.

Assistenza domestica e prestazione universale: le nuove indicazioni dell'INPS

L'INPS, con il messaggio n. 3514 del 21 novembre 2025, in merito alla prestazione universale di cui agli articoli da 34 a 36 del D.Lgs. 29/2024, ha fornito chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico.

In particolare, la prestazione può essere riconosciuta anche nell'ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell'INPS, risulta che l'assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all'assistenza del beneficiario.

Sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga, deve risultare che l'indirizzo di svolgimento dell'attività coincide con quello del domicilio del beneficiario e che le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

Decreto Coesione: operativo l'incentivo all'autoimpiego

L'INPS, con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, ha illustrato l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 del D.L. 60/2024 (Decreto coesione), e ha fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Allo scopo, si ricorda che l'art. 21 del citato D.L. 60/2024 ha previsto:

“Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi, dicembre 2025) viene introdotto un nuovo codice causale da inserire nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>:

- “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l'esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Decontribuzione contratti di solidarietà industriali

Il Ministero del lavoro, con una nota del 26 novembre 2025, ha ricordato che dalle 00:00 del 30 novembre alle 23:59 del 10 dicembre 2025, è possibile l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all'anno 2025, attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline".

L'applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile alla pagina “Servizi lavoro”.

Com'è noto, la misura è stabilita in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A. Più precisamente, per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il Ministero del lavoro comunica inoltre che l'accesso all'applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica) e che il pagamento dell'imposta di bollo, già a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "PagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l'applicativo web "sgravicdsonline" non consentirà l'invio dell'istanza nel termine perentorio 30 novembre - 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "PagoPA".

La nota ministeriale raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2025-10 dicembre 2025).

Infine, così come previsto dalla Circolare n. 19 del 27 novembre 2017, lo sgravio contributivo può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

Lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Per ogni eventuale comunicazione e per informazioni relative alla presentazione e allo stato della domanda è possibile contattare la Divisione III al seguente indirizzo peo: sgravicds@lavoro.gov.it.

Per problemi tecnici relativi all'applicativo "sgravicdsonline", durante la proposizione della domanda, si deve contattare "urponline".

Restano valide le indicazioni del manuale utente del 2021 ([vedi allegato](#)).

Piloti aerei non residenti: tassate solo le ore di volo nel territorio italiano

L'Agenzia delle entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025, ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del reddito di lavoro dipendente dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano.

La risposta è fornita senza considerare l'eventuale applicazione di una convenzione internazionale stipulata dall'Italia. Fatta tale premessa, l'Agenzia specifica che per i piloti non residenti deve essere assoggettata a tassazione in Italia solo la quota di reddito riferita alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo nazionale. Resta ferma la tassazione dei redditi prodotti relativamente alle ore di lavoro riferibili ai voli interni. Va da sé che le ore di lavoro fuori dal territorio/spazio aereo italiano non sono tassabili in Italia.

Quanto all'agevolazione per i lavoratori impatriati, l'Agenzia ricorda che può trovare applicazione solo con riferimento ai redditi prodotti in Italia. Pertanto, in linea generale non spetta per i redditi derivanti da attività fuori confine.

Nella risposta l'Agenzia si sofferma anche sugli obblighi del sostituto, specificando che quest'ultimo è tenuto ad operare le ritenute alla fonte al momento del pagamento e, se non diversamente stabilito, deve esercitare la rivalsa. La mancata esecuzione delle ritenute comporta una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non trattenuto. Il sostituto poi è tenuto a effettuare il conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro, ad adempiere agli obblighi dichiarativi (CU e 770) e a conservare i documenti comprovanti il versamento delle ritenute. Tali obblighi sono tassativi, per cui eventuali violazioni comportano l'applicazione delle sanzioni.

OTD e OTI: istruzioni per la rilevazione delle retribuzioni contrattuali

L'INPS, con la circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha diffuso le istruzioni operative che le Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano devono seguire, per la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l'attività del comparto agricolo (art. 7 della Legge 233/1990).

La rilevazione, che deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2025, è utile ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

Spetta alle citate Direzioni il coordinamento dell'attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le Province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Strutture territoriali.

Inoltre, alle stesse è attribuito il compito di verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le Province, in maniera uniforme.

Invece, è a cura di ogni Direzione Provinciale verificare l'esistenza della contrattazione di secondo livello, sia essa provinciale e/o regionale, in vigore al 30 ottobre 2025, al fine di definire, entro i valori minimi e massimi fissati dalla contrattazione nazionale, i salari contrattuali effettivamente vigenti alla data della rilevazione per ogni provincia, settore e qualifica/area/livello.

La circolare ricorda alle Strutture territoriali di dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro per l'emanazione del decreto direttoriale.

A tal riguardo, considerato che l'insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026, l'INPS suggerisce che vengano contattate tempestivamente le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

Inoltre, entro il 30 gennaio 2026 le sedi preposte alla rilevazione dei salari contrattuali della provincia devono inviare tutta la documentazione relativa alle rilevazioni alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano; queste ultime, previa verifica, devono collocare i file compilati e la relativa documentazione scannerizzata nelle cartelle condivise denominate "Regione" o "Coordinamento Metropolitano" entro il 10 febbraio 2026.

Marche e Umbria nella ZES

Sulla G.U. n. 269/2025 è stata pubblicata la Legge n. 171 del 18 novembre 2025 secondo cui, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (ossia il 20/11/2025), al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

Come si ricorderà l'art. 9 del DL n. 124/2023 ha definito la Zes una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da

parte di aziende può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

In origine, erano ricomprese nella Zes unica i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Marche e Umbria erano considerate regioni in transizione, cioè quelle aree europee che si trovano tra le meno sviluppate e le più sviluppate, con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media dell'Unione Europea, e destinatarie di fondi europei di coesione.

Entro 60 giorni dal 20 novembre 2025 il Consiglio dei ministri provvederà all'aggiornamento del Piano strategico della Zes unica, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria.

In ogni caso, per consentire l'immediata operatività della disciplina, nelle more, si applicano alle regioni Marche e Umbria le previsioni del Piano strategico della ZES unica, approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, che tra l'altro prevede gli sgravi contributivi indirizzati soprattutto a categorie ai margini del mercato del lavoro, come giovani, disoccupati e donne.

Sono attese indicazioni operative da parte dell'INPS.

Disposta la parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi

Il Ministero del lavoro, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 21 novembre 2025, ha fornito un primo commento sul nuovo Codice degli incentivi approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 20 novembre.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Si introduce, all'articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

Semplificato il ricongiungimento contributivo tra gestioni separate diverse

Il Ministero del lavoro, con un comunicato del 21 novembre 2025, ha reso noto di aver semplificato la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate ai fini pensionistici.

Il comunicato sottolinea che è possibile ricongiungere i contributi:

- verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

Diventa pertanto possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell'INPS. I periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.

Ad esempio, il libero professionista che ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS potrà chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti. La ricongiunzione si aggiunge alle opzioni della totalizzazione e del cumulo.

È ora attesa una circolare dell'INPS con le istruzioni operative.

Art/comm: la riduzione del 50% spetta con la pensione contributiva

L'Inps nel confermare il diritto a dimezzare i contributi, da parte dei pensionati con più di 65 anni ancora in attività, dovuti alle gestioni autonome dell'INPS, riconosce che il beneficio spetta anche se la pensione in essere è interamente contributiva. Questo è quanto ha stabilito l'Inps col messaggio del 19 novembre 2025 n. 3486 a seguito della sentenza n. 3270 della Cassazione dello scorso 9 febbraio 2025.

Si tratta di un'importante retromarcia dell'Istituto previdenziale che aveva applicato il beneficio in questione istituito dall'art. 59 comma 15 della legge 449/1997, escludendolo per i predetti lavoratori autonomi con più di 65 anni titolari di una pensione calcolata interamente col sistema contributivo, compresa quella basata sull'opzione contributiva.

Pertanto anche nei confronti di costoro è possibile chiedere la riduzione dei contributi da versare in una delle citate gestioni autonome qualora svolgano la relativa attività dopo il

pensionamento. Perciò, anche il supplemento di pensione di cui beneficeranno sarà ridotto del 50%.

Per le domande a suo tempo respinte, il messaggio precisa che gli interessati possono presentare una nuova istanza che può essere accolta anche retroattivamente e le somme già versate in misura piena possono essere richieste a rimborso nei limiti dei termini ordinari di prescrizione. Tuttavia, non è oggetto di rimborso la contribuzione pagata in misura piena già valorizzata con la liquidazione di un supplemento di pensione.

APPROFONDIMENTI

Riduzione edili 2025: domande da inviare con il modulo Rid-Edil

L'INPS, con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva a favore delle imprese edili confermata, anche per l'anno 2025, dal decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 29 settembre u.s. nella misura dell'11,50%.

Datori aventi diritto

I datori di lavoro interessati al beneficio sono quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05, nonché caratterizzati dai codici da 4.13.01 a 4.13.05.

Rimangono sempre escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.

Misura

Il beneficio spetta nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale, così come non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, esonero per l'occupazione giovanile previsto dall'articolo 22 del d.l. n. 60/2024 – cd decreto Coesione). In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere escluso il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

La base di calcolo dell'agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS.

Istanze

Per la fruizione del beneficio, applicabile per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, occorre, come di consueto, trasmettere specifica domanda all'INPS. Per l'anno 2025 le domande vanno trasmesse entro il 15 marzo 2026 (considerato che cade di domenica, si ritiene che siano valide le domande presentate entro il successivo lunedì 16 marzo).

A tal fine rimangono valide le modalità già in uso negli anni precedenti. L'istituto ha infatti confermato che occorre inviare telematicamente il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale.

Ricevuta l'istanza l'INPS effettuerà gli opportuni controlli e in caso di esito positivo, attribuirà alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.

In fase di fruizione, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione, anche se previamente autorizzati.

Condizioni di accesso

L'accesso al beneficio è subordinato al possesso del DURC e al rispetto delle norme in materia di minimale di retribuzione imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989 (L. n. 389/1989), in materia di retribuzione imponibile. Inoltre, i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

UniEMens

Sono stati confermati anche i codici da esporre in Uniemens per la fruizione dello sgravio. Si tratta del codice causale L206, da indicare in AltreACredito di DatiRetributivi, per esporre il beneficio corrente e del codice causale L207, nell'elemento AltrePartiteACredito di DenunciaAziendale, che invece deve essere utilizzato per il recupero degli arretrati relativi al 2025.

Gli stessi elementi devono essere utilizzati anche per gli operai non più in forza, ma in questo caso senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Inoltre, per tali lavoratori deve essere valorizzato l'elemento TipoLavStat con il codice NFOR.

Resta fermo che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026.

Come di consueto, per quanto riguarda le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi precedenti la cessazione o la sospensione avviene tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), previa presentazione di apposita istanza tramite Cassetto previdenziale e autorizzazione dell'istituto.

Imponibile in Italia il riscatto della pensione complementare per il residente all'estero

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 296 del 26 novembre 2025, ha precisato che il riscatto totale della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano, è imponibile in Italia, anche se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all'estero.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, un lavoratore italiano, che si è iscritto all'AIRE e ha spostato la sua residenza fiscale a Singapore, intende riscattare integralmente la propria posizione maturata presso un fondo pensione italiano (dato che questo lo consente, pur non avendo maturato i requisiti anagrafici), a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda in Italia.

Il dipendente chiede se sia possibile sottoporre l'importo liquidato dal Fondo pensione alla potestà impositiva del Paese di residenza fiscale, ossia Singapore, così come previsto dall'art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Singapore.

L'Agenzia delle entrate ha richiamato, preliminarmente, la circolare n. 24/E del 2024 con la quale, commentando le novità previste dal Dlgs 209/2023, ha ribadito che continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia disposta all'articolo 2, comma 2 bis, del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, tra i quali vi è ricompreso Singapore.

Non va inoltre dimenticato che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (così l'articolo 50, comma 1, lettera h-bis, del TUIR).

Tale reddito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR, si considera prodotto in Italia, tra l'altro, qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato.

La normativa italiana però non può prescindere dal diritto convenzionale che prevale sul diritto interno.

La convenzione sulle doppie imposizioni Italia - Singapore, tuttavia, non fa cenno al riscatto delle posizioni di previdenza complementare.

Ma secondo l'Agenzia delle entrate è possibile far riferimento al Commentario all'art. 18 del Modello OCSE per stabilire se tali somme, percepite dal lavoratore, possono rientrare nella disposizione sui redditi da lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni, entrambe previste dalla Convenzione Italia - Singapore.

Dalla lettura del citato art. 18 emerge che è possibile considerare una remunerazione analoga a una pensione l'importo reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.

Tuttavia, il caso in esame non ricade in tale situazione poiché l'istante ha dichiarato che non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione complementare.

La liquidazione del fondo di previdenza complementare, ricadendo come sopra detto tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, può comunque essere inquadrata tra le altre remunerazioni analoghe ai salari e stipendi e quindi tra i redditi di lavoro subordinato, regolamentati dalla convenzione sulle doppie imposizioni.

Dato che la posizione previdenziale dell'Istante è maturata interamente negli anni in cui questi svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili nel nostro Paese ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione citata.

L'Agenzia delle entrate conclude ricordando che l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare dovrà essere risolta in Singapore ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione.

Aggiornate le FAQ sul Bonus mamme

L'INPS ha aggiornato le FAQ sul Bonus mamme precisando, tra l'altro, che il TFR, in quanto soggetto al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del TUIR, non rileva ai fini del computo della soglia di reddito pari o superiore a euro 40.000,00.

Sempre in merito al requisito economico, l'Istituto previdenziale ricorda che si deve tener conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti in relazione alla attività di lavoro anche se esenti o soggetti a tassazione sostitutiva o ridotta.

La FAQ precisa, inoltre, che i redditi devono essere considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali ai fini del calcolo delle imposte. Sono compresi anche i redditi equiparati o sostitutivi erogati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro quali, a titolo esemplificativo, i trattamenti economici o le indennità corrisposte per i periodi di congedo di maternità, malattia, congedo straordinario biennale art. 8 legge n.388/2000. Non rilevano i redditi percepiti in relazione a istituti che prevedono la cessazione del rapporto di lavoro, quali la NASPI, la DIS-COLL, le pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità. Nel caso di rapporto di lavoro dipendente occorre considerare il reddito derivante dal rapporto di lavoro al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro.

Non possono essere dedotti gli eventuali oneri previdenziali facoltativi come quelli relativi a riscatti e ricongiunzioni.

Viene precisato anche che i periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme. L'indennità percepita non deve essere considerata tra i redditi da lavoro ai fini della verifica del requisito economico del reddito inferiore ai 40.000 euro.

L'INPS ha anche evidenziato che i periodi di NASPI o DISS COLL non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme in quanto prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. I periodi di tirocinio non sono utili ai fini dell'accesso al Nuovo bonus mamme. Le somme percepite per tali attività non rilevano ai fini dell'accertamento del requisito economico.

I periodi di sospensione del rapporto di lavoro a cui fa riferimento il Nuovo Bonus mamme sono quelli in cui il rapporto di lavoro è ancora attivo ma l'attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa e lo stesso non percepisce alcuna retribuzione o indennità e non è prevista alcuna contribuzione figurativa. Ad esempio, sono utili i periodi di congedo maternità, congedo parentale, malattia bambino, congedo biennale art. 8 legge n. 388/2000, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga). Non sono utili le sospensioni del rapporto di lavoro derivanti da iniziative del lavoratore (astensione

volontaria, aspettativa non retribuita, aspettativa per accesso a incarichi politici) nonché le sospensioni conseguenti a provvedimenti disciplinari imputabili al lavoratore. Il bonus non spetta per i mesi di part time ciclico nei quali non è prevista alcuna prestazione lavorativa.

La lavoratrice autonoma o dipendente che sia anche titolare di una carica sociale può accedere al bonus.

L'incentivo spetta per i periodi di iscrizione alla gestione separata sia per l'attività di lavoro autonomo che per le collaborazioni coordinate e continuative. Non rilevano ai fini del bonus i periodi in cui l'iscrizione alla gestione sussiste esclusivamente per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e/o cariche sociali.

Riguardo al settore agricolo, viene precisato che le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell'anno 2025 per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia.

Le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoro ovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all'iscrizione negli elenchi del 2024 per almeno cinquantuno giornate.

Per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente il riconoscimento del bonus è subordinato alla condizione che, nel mese di riferimento, risulti effettuata almeno una giornata di prestazione lavorativa.

In merito al perfezionamento del requisito relativo al numero dei figli, la nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione alla attività di lavoro svolta e all'età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l'accesso al bonus o la perdita del diritto. Ad esempio, se una lavoratrice ha due figli e non ha diritto al bonus, in quanto il più piccolo non ha un'età inferiore ai 10 anni, nel caso di nascita del terzo figlio potrà presentare la domanda a decorrere dal mese di nascita del terzo figlio. Si ricorda che per le lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato la nascita del terzo figlio determina la perdita dei requisiti per il Nuovo Bonus mamme ma può accedere all'esonero contributivo. Nel caso di una lavoratrice autonoma o con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato madre di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni la nascita del terzo figlio è irrilevante. Se il terzo figlio nasce successivamente al 28/10/2025, data di pubblicazione della circolare n. 139/2025, sarà possibile inviare la domanda fino al 31/01/2026 se il requisito per l'accesso al bonus è stato determinato dalla nascita del terzo figlio.

Infine, l'INPS ricorda che nel nucleo familiare rientrano tutti i figli, indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta.

Il conguaglio di fine anno dell'indennità esente e dell'ulteriore detrazione

Il datore di lavoro che opera come sostituto d'imposta, al fine di dare carattere di definitività alle ritenute riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2025, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute fiscali operate in corso d'anno e l'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore, tenendo conto delle detrazioni d'imposta.

Le istruzioni per il calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.

La norma stabilisce che i datori di lavoro sostituti d'imposta devono effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione.

Le operazioni di conguaglio di fine anno 2025 possono quindi essere effettuate con il mese di dicembre 2025 oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio 2026.

Come ogni anno, occorre prestare particolare attenzione agli elementi di paga di nuova introduzione o interessati da modifiche di tipo normativo o amministrativo.

Tra questi, per i conguagli 2025, devono essere certamente annoverati l'indennità esente e l'ulteriore detrazione introdotte dai commi 4 e 6 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e illustrate dalla circolare n. 4/2025 dell'Agenzia delle entrate.

INDENNITÀ ESENTE

La disciplina di riferimento

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 (che si riferisce alle pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito (quindi

esente sia da contributi che da IRPEF), determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale:

- 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per i redditi oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro;
- 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno (cd reddito annuale teorico). La percentuale viene applicata sull'imponibile di ogni mese.

Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per il riconoscimento della nuova indennità esente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati e quella per il rientro dei ricercatori residenti all'estero.

Individuata la percentuale spettante, la stessa trova applicazione solo sulla quota imponibile di reddito di lavoro dipendente tassato in Italia. Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Operatività nei periodi di paga 2025

Durante i singoli periodi di paga, il sostituto ha verificato il reddito complessivo e calcolato il reddito annuale teorico (rapportandolo ad anno per i rapporti con durata inferiore all'anno). Ha quindi determinato la percentuale da applicare. Quest'ultima potrebbe essere cambiata in corso d'anno a fronte di oscillazioni del reddito annuale teorico determinate, ad esempio, da nuovi elementi retributivi riconosciuti al lavoratore (con passaggio a uno scaglione più alto e applicazione di una percentuale più bassa) o, al contrario, da trattenute legate ad assenze tutelate (con passaggio a uno scaglione più basso e applicazione di una percentuale più alta).

Il sostituto ha poi applicato la percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente corrisposto, riconoscendo l'indennità quale competenza netta (salvo che il lavoratore abbia dichiarato di rinunciarvi o abbia richiesto il riconoscimento dell'indennità solo a conguaglio).

Il conguaglio di fine anno dell'indennità esente

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto deve verificare l'effettiva spettanza degli importi attribuiti a titolo di indennità e identificare la corretta percentuale da riconoscere.

Come detto, in corso d'anno potrebbero essere state riconosciute percentuali diverse, ma quella effettivamente spettante è una sola.

Per gli assunti in corso d'anno si deve tener conto dei dati riferiti ai precedenti rapporti, ove il lavoratore abbia prodotto la CU ad essi riferita.

Qualora emerga il diritto del lavoratore a percepire l'indennità esente e questa non sia stata riconosciuta in corso d'anno o sia stata riconosciuta in misura inferiore, la somma spettante viene corrisposta con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nel caso opposto, ovvero quando sia stata riconosciuta l'indennità esente e questa risulti in tutto o in parte non spettante (ad esempio, quando il reddito supera 20.000 euro), il sostituto recupera l'importo.

Se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

ULTERIORE DETRAZIONE

Ai titolari del reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, spetta un'ulteriore detrazione calcolata in base al reddito complessivo, pari a 1.000 euro per i redditi da 20.000,01 a 32.000,00 euro.

Per i redditi da 32.000,01 a 40.000,00 euro l'ulteriore detrazione si ottiene con la seguente formula: $1.000 \times [(40.000 - \text{Reddito complessivo del lavoratore})] / 8.000$.

L'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro e spetta per 12 mesi.

Operatività nei periodi di paga 2025

Il sostituto ha verificato il reddito complessivo del lavoratore e ha calcolato l'importo dell'ulteriore detrazione spettante in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l'anno.

Se il lavoratore ha consegnato la CU di riferimento, il datore ha tenuto conto dei dati riferiti ai redditi percepiti in relazione a precedenti rapporti di lavoro nel 2025.

Ove abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti, il datore ha riconosciuto in via automatica l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni (salvo rinuncia del lavoratore o salvo richiesta di attribuzione solo in sede di conguaglio).

Conguaglio di fine anno dell'ulteriore detrazione

In sede di conguaglio di fine anno il sostituto verifica l'effettiva spettanza dell'ulteriore detrazione e l'importo da riconoscere. Il contribuente deve avere capienza di imposta lorda; in caso di capienza solo parziale dell'imposta lorda, l'ulteriore detrazione è riconosciuta entro tale limite.

Se l'ulteriore detrazione spettante al lavoratore non è stata riconosciuta precedentemente, o è stata riconosciuta in misura inferiore al dovuto, provvede a corrispondere al lavoratore l'importo spettante.

Nel caso opposto, ovvero se ha riconosciuto un importo di detrazione in tutto o in parte non spettante, provvede al recupero (ad esempio, quando il reddito supera i 40.000 euro oppure scende sotto i 20.000 euro).

In tal caso, se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

LA COMPENSAZIONE TRA INDENNITÀ ESENTE E ULTERIORE DETRAZIONE

Nell'effettuazione del conguaglio di fine anno potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui sia necessario recuperare un importo attribuito a titolo di indennità esente che risulti non spettante, ma il lavoratore ha diritto all'ulteriore detrazione.

Potrebbe anche verificarsi il caso opposto, ovvero quello in cui si renda necessario recuperare l'ulteriore detrazione e riconoscere l'indennità esente.

Si pensi, al riguardo, alla situazione di quei lavoratori il cui reddito si colloca attorno ai 20.000 euro, soglia che determina il passaggio da un trattamento all'altro.

In questi casi, il recupero del trattamento riconosciuto e non spettante viene effettuato deducendo l'importo della voce che invece risulta da riconoscere. Viene quindi effettuata una somma algebrica tra le due voci che può determinare le seguenti casistiche.

Importo da riconoscere superiore a quello da recuperare

In questo caso, la differenza a credito viene riconosciuta nella retribuzione del conguaglio.

Ad esempio, avvalendoci di numeri puramente teorici utilizzati per semplificare il concetto:

- Nel corso dell'anno è stata riconosciuta l'ulteriore detrazione per 150 euro.

- In sede di conguaglio il reddito si assesta sotto i 20.000 euro.
- Il lavoratore deve restituire l'ulteriore detrazione di 150 euro, ma ha diritto a 200 euro di indennità esente.
- Nella retribuzione del conguaglio sono corrisposti 50 euro a titolo di indennità esente (mentre gli ulteriori 150 euro compensano l'importo dell'ulteriore detrazione da recuperare).

Importo da riconoscere inferiore a quello da recuperare

Il sostituto recupera la differenza tra i due importi; se la trattenuta supera i 60 euro, il recupero è effettuato ratealmente (vedi caso 3).

Ad esempio:

- Nel corso dell'anno è stata riconosciuta un'ulteriore detrazione di 170 euro.
- In sede di conguaglio di fine anno il reddito scende sotto i 20.000 euro.
- Il dipendente deve restituire l'ulteriore detrazione di 170 e ha diritto a 120 euro di indennità esente.
- La differenza è negativa per 50 euro e nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio sono trattenuti 50 euro (gli altri 120 sono compensati con l'indennità a credito).

Recupero di importi superiori a 60 euro

In questa ipotesi, come anticipato, la differenza a debito è recuperata in 10 rate di cui la prima nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ad esempio:

- Nel corso dell'anno è stata riconosciuta un'indennità esente di 250 euro.
- In sede di conguaglio di fine anno il reddito supera i 20.000 euro e il dipendente deve restituire l'indennità esente, ma ha diritto a 100 euro di ulteriore detrazione.
- La differenza è negativa per 150 euro e nella retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio sono trattenuti 15 euro a titolo di prima rata di indennità esente indebita.
- Le ulteriori 9 rate di 15 euro sono trattenute nei successivi periodi di paga. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento del recupero rateale, l'intero importo ancora dovuto viene trattenuto in un'unica soluzione.

Delega unica anche a commercialisti e consulenti del lavoro

L'Agenzia delle entrate- riscossione, con una nota del 26 novembre 2025, ricorda che a partire dall'8 dicembre 2025, così come previsto dal Provvedimento del 7 agosto 2025, i contribuenti potranno delegare, con un'unica operazione, gli intermediari all'utilizzo di uno o più servizi on line sia dell'Agenzia delle entrate che dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La delega unica può essere conferita all'intermediario dalle persone fisiche per sé stesse o per il soggetto di cui sono rappresentanti (nel caso in cui svolgano la funzione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno), per il minorenne di cui sono genitori e per il deceduto di cui sono eredi.

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, la delega deve essere conferita dal rappresentante legale.

Gli intermediari fiscali che possono essere delegati all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R n. 322 del 1998, ossia gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per conto di terzi (tra i quali i commercialisti, i CAF, i tributaristi e i consulenti del lavoro).

Limitatamente ai servizi "Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi", la delega può essere conferita anche a soggetti che non sono intermediari.

Le deleghe attivate prima dell'8 dicembre 2025, conservano la loro efficacia fino alla scadenza originaria ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027.

La delega potrà essere conferita al massimo a due intermediari e scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Per attivare o revocare le deleghe agli intermediari sono previste modalità esclusivamente digitali: la comunicazione potrà essere fatta direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web, presente nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate; in alternativa, la delega potrà essere comunicata dall'intermediario delegato.

Sarà possibile delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

- a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato

- b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
 - consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
 - registrazione dell'indirizzo telematico
 - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
 - accreditamento e censimento dispositivi
- c) l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.
- d) i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, etc).

Al via l'incentivo per l'imprenditorialità nei settori strategici

L'INPS, con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, ha fornito le indicazioni operative per fruire dell'incentivo economico riconosciuto ai giovani under 35 che avviano in Italia, tra 1° luglio 2024 e 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori strategici per innovazione tecnologica e transizione digitale/ecologica, così come previsto dal DL 60/2024 (L. 95/2024).

I settori e le modalità di accesso sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 3 aprile 2025, pubblicato sulla G.U. 11/2025.

L'incentivo, un aiuto di Stato conforme al regolamento UE 651/2014 e finanziato dal Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021-2027 (FSE+), nell'ambito delle politiche per l'occupazione giovanile e consiste in un contributo di 500 € mensili, è erogato dall'INPS per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, con pagamento annuale anticipato.

Possono richiedere l'incentivo coloro che hanno avviato un'impresa tra il 1/7/2024 e il 31/12/2025 nei settori previsti e che al momento dell'avvio hanno meno di 35 anni e si trovano in stato di disoccupazione.

Per le società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti.

Il decreto attuativo ha individuato anche i settori ammessi richiamando i codici ATECO 2024. Poiché dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, viene fornita una tabella di corrispondenza aggiornata per adeguare l'accesso al beneficio.

Per accedere e mantenere il beneficio, l'impresa deve rispettare le condizioni previste dall'art. 22 del regolamento UE 651/2014, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, tra cui: essere una piccola impresa (meno di 50 addetti e fatturato/bilancio \leq 10 milioni €), non aver rilevato o acquisito altre imprese, salvo casi marginali e non aver distribuito utili.

Invece, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche. Le spese devono essere reali, documentate e coerenti con il piano aziendale.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall'attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Se l'attività è iniziata prima del 15 maggio 2025, la decorrenza dell'incentivo parte dal mese successivo a tale data.

La domanda va presentata solo online all'INPS entro 30 giorni dall'avvio dell'attività o dalla pubblicazione del decreto attuativo, dove per "avvio attività" deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.

È possibile presentare domanda anche tramite patronati o Contact Center.

In caso di rigetto della domanda, è possibile presentare istanza di riesame online, entro 30 giorni non perentori oppure avviare azione giudiziaria.

La mancanza o la perdita dei requisiti deve restituire l'incentivo dalla data in cui il requisito è venuto meno.

Per non perdere i requisiti l'attività deve restare operativa per tutta la durata del beneficio e, nelle società, il beneficiario deve restare socio.

Inoltre, le spese, attestate con periodicità annuale dall'impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità.

Le regioni italiane sono suddivise in tre categorie ai fini dell'utilizzo delle risorse:

Meno sviluppate (LD): Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In transizione (TR): Abruzzo, Marche, Umbria.

Più sviluppate (MD): Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione/Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sua sede legale.

Se si raggiunge il limite di spesa, l'INPS blocca nuove domande e ne informa i Ministeri competenti.

Si ricorda infine che il contributo non concorre al reddito ai fini IRPEF e non è soggetto a ritenuta.

L'INPS lo indica nella Certificazione Unica nella sezione dei redditi esenti.

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

Dipendente stagionale assunto da 29/07/25 a 30/09/25 con reddito imponibile Irpef 3774,89 gg. detrazione 64, riassunto dal 01/10 fino a 15/10 con contratto a chiamata reddito Imponibile Irpef 10.80 giorni detrazione 1.

A ns. parere Il sostituto deve effettuare conguaglio complessivo quindi sommare i due imponibili dividerli per giorni detrazione e moltiplicare per 365, risultato: non spetta il Bonus integrativo.

È corretta questa interpretazione?

I programmatori del nostro fornitore programmi paghe sostengono che la proiezione del reddito annuo va fatta solo tenendo conto dell'ultimo rapporto di lavoro.

RISPOSTA

Il reddito annuo teorico è un parametro che deve essere utilizzato al solo fine di individuare la percentuale di indennità esente da riconoscere al lavoratore. Quest'ultima, laddove in sede di conguaglio di fine anno il reddito di lavoro dipendente si attesti entro il limite di 20.000 euro, deve essere comunque corrisposta, anche se il reddito annuale teorico è maggiore.

Pertanto, visti anche gli esempi dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/2025, in sede di conguaglio di fine anno i due redditi dovranno essere sommati ai fini dell'individuazione della percentuale di indennità da riconoscere. Il calcolo da effettuare sarà il seguente: $(3774,89+10,80)/65*365=21.258,11$. Ne consegue che la percentuale spettante sarà pari al 4,8% e l'indennità dovrà essere corrisposta se il reddito di lavoro dipendente risulterà inferiore a 20.000 euro.

 **QUESITO**

I permessi della legge 104 come possono essere usufruiti solo a giornate intere o anche qualche ora al giorno? L'autorizzazione in nostro possesso parla di giorni di permesso mensile assistenza persone con disabilità (art.33 co 3 legge 104/92), il dipendente però ne usufruisce ad ore (anche mezz'ora al giorno), senza mai superare le 24 ore (3 giorni al mese). È corretto?

Oltre al caso specifico di cui sopra, vorremmo avere una precisazione generale sulle tipologie di utilizzo sia per i dipendenti a tempo pieno che in part-time sempre riguardo la domanda di permessi mensili art.33 co 3 legge 104/92.

 **RISPOSTA**

Si conferma che la procedura da voi seguita è corretta, ossia il lavoratore può fruire dei tre giorni di permesso ex Legge 104/1992 sia a giornate intere che ad ore nell'arco dello stesso mese.

Infatti, l'INPS, con il messaggio 16866/2007, in merito al frazionamento ad ore dei tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, c. 3 della L. 104/1992, ha chiarito che "il limite orario mensile (individuato applicando un apposito algoritmo) opera esclusivamente nel caso in cui i permessi giornalieri vengono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli a ore e non anche quando vengono tutti fruiti per giornate lavorative intere".

Il fatto che l'INPS utilizzi l'espressione "permessi giornalieri utilizzati anche solo parzialmente frazionandoli ad ore" porta a ritenere che il lavoratore può nell'arco del mese ricorrere ai medesimi permessi a giorni alternandoli al frazionamento ad ore, purché venga rispettato il limite di orario.

Per quanto riguarda i lavoratori part time, si rinvia alle indicazioni sul riproporzionamento dei tre giorni di permesso che l'INPS ha fornito con la circolare 45/2021, distinguendo tra fruizione a giorni o a ore per le tre tipologie di lavoro parziale (orizzontale, verticale e misto).

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che il Ministero del lavoro (interpello 31/2010) ha evidenziato che devono essere temperate la necessità del buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile. Pertanto, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Solferino1 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

